

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 03 del 7 FEB. 2007

**“NORME PARTICOLARI PROVVISORIE PER LA CIRCOLAZIONE DEI
COMPLESSI AL 122 SULL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NAZIONALE”.**

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R.: 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale,

la presente disposizione è pubblicata sul sito internet

www.rfi.it e sul sito internet del Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria nazionale

Redazione: Direzione Generale Ferrovie dello Stato, 00161 Roma

Capitale Sociale € 1.200.000.000.000,00

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585707531 - P. IVA n. 01809081000 - R.E.A. n. 753700

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente disposizione è composta di n. 7 pagine





disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la relazione del Responsabile di CESIFER della Direzione Tecnica di RFI, RFI/DTE/CSI - 00810 del 01/02/2007, con la quale si propone l'emanazione delle " Norme particolari provvisorie per la circolazione dei complessi ALe 122 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

"Norme particolari di Circolazione"

La presente disposizione riporta le " Norme particolari provvisorie per la circolazione dei complessi ALe 122 sull'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale" (Allegato 1).

Art. 2

"Obblighi"

Le Imprese Ferroviarie che utilizzano i complessi devono adottare opportuni provvedimenti affinché a tutto il personale interessato sia consegnata la presente Disposizione e lo stesso sia reso edotto dei contenuti della Manualistica di Bordo validata dal Gestore Infrastruttura.

In attesa dell'emanazione di apposita procedura per l'accertamento della conformità della Manualistica di Bordo dei mezzi di trazione, i complessi devono essere utilizzati, per le parti non in contrasto con le presenti disposizioni e con le norme comuni, nel rispetto dei manuali validati da RFI - Direzione Tecnica - Cesifer.





Le eventuali successive modifiche alla documentazione suddetta dovranno essere validate, per le parti che riguardano apparecchiature e/o comportamenti del Personale di condotta relativi ad aspetti di sicurezza della circolazione, da RFI – Direzione Tecnica – Cesifer. I rotabili di cui alla presente disposizione devono essere utilizzati nel rispetto degli obblighi di legge e delle disposizioni vigenti sul territorio nazionale.

Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 3

“Allegati”

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della Disposizione.

Art. 4

“Entrata in vigore”

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00,01 del 8.02.2007


RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Il direttore
Giorgio DI MARCO
- RFI -


RETE FERROVIARIA ITALIANA
Direzione Tecnica
Il direttore
Giorgio DI MARCO
- RFI -